

ALL. 1)



CAPITOLATO TECNICO
CNEL

“Copertura Assicurativa Multirischi Fabbricati”



DEFINIZIONI

Nei testo che segue, si intende per:

Addetti:	I dipendenti iscritti a libro paga, i non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della Legge n. 196/97 ed i lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs. N 38/2000 e tutti i lavoratori rientranti nella Legge n. 30/2003 (legge Biagi)
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Broker:	ASSIGECO Srl
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Esplosione:	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
Fabbricato:	L'intera costruzione edile compresi fissi ed infissi, impianti purché fissi, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico; le tappezzerie le tinteggiature, parquet e moquette. Sono comprese le opere di fondazione od interrate e le pertinenze, anche se separate, quali cantine, soffitte, boxe ed altre cose fisse destinate — in modo durevole — a servizio o ad ornamento del fabbricato assicurato, compresi gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate, le attrezzature comprese aree private condominiali
Franchigia:	La parte di indennizzo o risarcimento espressa in cifra fissa che rimane a carico
Furto:	Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori corpi per carenza di pressione interna rispetto a quella esterna
Incendio:	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi ed propagarsi
Incombustibili:	Le sostanze che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Lastre:	Tutte le lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all'interno che all'esterno dell'immobile (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni)
Massimale:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a Terzi
Parti:	Il Contraente, l'Assicurato e la Società
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Risarcimento:	La somma corrisposta dalla Società al Terzo danneggiato in caso di sinistro
Rischio:	La probabilità del verificarsi del sinistro
Scoperto:	Percentuale dell'indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o l'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 CC.

Art 2) Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall'art. 1910 CC., esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art 3) Decorrenza dell'assicurazione — Pagamento del premio

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 30 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 30° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Art 4) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documenti sottoscritti tra le Parti.

Art 5) Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare, per iscritto, alla Società ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti del rischio, non noti e non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decadenza dal diritto d'indennizzo o riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art 6) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data d'efficacia dello stesso rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art 7) Tacito rinnovo, proroga

Non previsto il tacito rinnovo, viene lasciata facoltà al Contraente di richiedere proroga tecnica per periodo massimo di 12 mesi a medesime condizioni, con comunicazione da inviare all'Assicuratore almeno 15 giorni prima della scadenza finale.

Art 8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art 9) Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti.

Art 10) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE I — INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Art 11) Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) Incendio.
- b) Fulmine.
- c) Urto di veicoli stradali e di natanti, escluso quelli di proprietà o in uso all'Assicurato.
- d) Bang sonico, caduta d'aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.
- e) Esplosione, implosione, scoppio.

Sono esclusi i danni causati:

- da ordigni esplosivi;
- agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l'implosione per usura, corrosione o difetto di materiale.
- e) Fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- f) Gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici e o tubazioni in genere installate nell'abitazione assicurata ed al servizio della stessa, purché il fabbricato sia provvisto di impianto di riscaldamento. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per sinistro di **€ 250** (duecentocinquanta) e con un limite di indennizzo di **€ 1.500** (millecinquecento) per anno assicurativo.
- g) Colpa grave: a deroga dell'art. 1900 del Codice civile, sono indennizzabili anche i danni determinati da colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui l'assicurato debba rispondere per legge.
- h) Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate.
- i) Guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o tentato furto, a serramenti di vani in uso comune comprese le porte di ingresso delle singole proprietà immobiliari nonché il furto degli stessi sino alla concorrenza di **€ 1.500** (millecinquecento) per anno assicurativo.
- j) Rovina di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e delle parti meccaniche dell'impianto.

La Società indennizza e/o rimborsa altresì:

- k) I danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anormale funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici e di apparecchiature elettroniche, colaggio e fuoriuscita di fluidi verificatisi in conseguenza di incendio o altro evento garantito dalla presente polizza che abbia colpito i beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi.
- l) Le spese sostenute e comprovate dall'Assicurato rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro fino alla concorrenza del **20%** dell'importo indennizzabile a termine di polizza, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in eccedenza alle somme assicurate alle relative partite.

Art 12) Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) eventi atmosferici quali ad esempio uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da atti dolosi dell'Assicurato o del Contraente;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- f) furto e tentato furto delle cose assicurate, fatto salvo quanto definito all'art. 11 lett. i);
- g) a beni che abbiano valore artistico;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

Art 13) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del CC verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- i familiari dell'Assicurato;
- i condomini.

La condizione è operante sempre ch  l'Assicurato rinunci a rivalersi nei confronti del responsabile.

Art 14) Valore a nuovo

L'assicurazione relativa alla presente sezione di polizza   prestata nella forma "valore a nuovo" e pertanto i valori assicurati dovranno corrispondere al costo necessario per la ricostruzione a nuovo, secondo il preesistente tipo e genere, stimato in base a quanto previsto all'art. 32, ma senza applicazione del deprezzamento ivi previsto.

Ai fini della regola proporzionale di cui all'art. 33 si avr  riguardo al valore a nuovo.

Art 15) Onorari dei Periti

La Societ  si obbliga a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avr  scelto e nominato conformemente a quanto disposto dall'art. 30, nonch  la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato stesso per la nomina del terzo Perito. Dette spese verranno rimborsate, in eccedenza alla somma assicurata, con il limite del 5% dell'indennizzo e comunque fino alla concorrenza di **€ 20.000** (ventimila) per anno assicurativo.

Art 16) Oneri di urbanizzazione

La Societ  risarcisce gli oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati assicurati e delle loro strutture nonch  l'uso dei suoli sui quali sono ubicati, purch  i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e non comportino sostanziali modifiche strutturali e volumetriche.

La presente garanzia   prestata sino alla concorrenza dell'importo di **€ 20.000** (ventimila) per sinistro.

Art 17) CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Anche a parziale deroga dell'art. 12, la Societ  indennizza i danni materiali e diretti causati da:

A) Eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralit  di beni, assicurati o non.

Sono compresi, fino alla concorrenza di **€ 30.000** (trentamila) per anno assicurativo, i danni subiti da:

- installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari, muri di cinta e recinzioni, nonché serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- tende frangisole esterne installate su strutture fisse, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati;
- lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine. La garanzia è prestata con una franchigia di € 500 (cinquecento) per sinistro.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- fuoriuscita di corsi d'acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- rigurgiti dei sistemi di scarico;
- cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni;
- bagnamenti che si verificassero all'interno dei fabbricati ed alloro contenuto, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia.

Sono altresì esclusi i danni subiti da:

- cavi aerei, camini, antenne e consimili installazioni esterne;
- dipendenze in legno, plastica o vetro e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere.

Agli effetti della presente garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 500 (cinquecento);

In nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore al **70%** del valore assicurato,

B) Eventi socio-politici e dolosi a seguito di:

- incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi
- atti di scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato

La garanzia è prestata con una franchigia di € 1.000 (mille) per singolo sinistro e con risarcimento massimo per sinistro e per anno assicurativo pari al **60%** delle somme assicurate per il fabbricato e/o il contenuto.

Sono esclusi i danni

- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà, protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi, quelli verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità;
- verificatisi a seguito di furto o tentato furto;
- da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni.

C) Fuoriuscita di acqua a seguito di:

- fuoriuscita della stessa in conseguenza di rottura accidentale, occlusione, trabocco e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all'interno della abitazione;
- infiltrazione di acqua piovana nel fabbricato in seguito a ingorgo o trabocco delle grondaie o delle condutture di scarico;

La garanzia viene prestata con una franchigia di € 250 (duecentocinquanta) per ogni sinistro, con un limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.

D) Fenomeni elettrici causati da qualsiasi evento ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, compresi singoli componenti al servizio del fabbricato assicurato anche se posti su muri di cinta di pertinenza del fabbricato stesso.

Sono esclusi i danni:

- da manomissione e quelli riconducibili a usura o difetti di manutenzione;
- a lampade elettriche.

La garanzia è prestata con la franchigia di **€ 250** (duecentocinquanta) per sinistro con il massimo di **€ 10.000** (diecimila) per sinistro e per anno assicurativo.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art 11, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:

E) Trabocco e rigurgito di fognature ed impianti di scarico facenti parte dell'impianto di pertinenza del fabbricato, esclusa la fognatura pubblica.

La presente garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di **€ 250** (duecentocinquanta) per ciascun sinistro e di un limite massimo di indennizzo di **€ 1.300** (milletrecento) per ciascun sinistro e di **€ 2.600** (duemilaseicento) per anno assicurativo.

F) Sovraccarico da neve al fabbricato assicurato, compresi i danni da bagnamento che si verificassero alle parti interne del fabbricato purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del fabbricato, direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati da:

- valanghe o slavine;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni, salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del **10%** del danno con il minimo di **€ 500** (cinquecento) e massimo di **€ 5.000** (cinquemila) per sinistro e con un limite di indennizzo pari al **30%** delle somme assicurate.

La Società rimborsa inoltre:

G) La perdita delle pigioni dei locali, dovuta a sinistro indennizzabile a termini di polizza, limitatamente al tempo necessario al loro ripristino, I locali occupati dai proprietari sono compresi per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del **20%** del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro.

I) RICORSO TERZI

L'Assicurazione è prestata, secondo i massimali di polizza, per le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela diretta e/o affine se convivente;
- b) le società che rispetto all'Assicurato siano identificabili come controllanti, controllate e/o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure penali o civili promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

L) RISCHIO LOCATIVO

Se il fabbricato è goduto in locazione e/o in uso dall'Assicurato e qualora espressamente contrassegnato in polizza la Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588,1589 e 1611 C.C. risponde, secondo le condizioni che regolano l'assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dal presente settore ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

M) SPESE PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI (a primo rischio assoluto)

Qualora sia assicurato il Fabbricato, in deroga all'art. 12 punto lettera l) delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio e Garanzie Accessorie, la Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura che ha dato origine all'evento dannoso, sempre che l'evento stesso sia indennizzabile a termine di polizza, fino alla concorrenza di **€ 10.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo. Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato.

L'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia assoluta di **€ 250,00**.

N) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€ 50.000,00**.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

O) BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell'Assicurato e con l'intesa che gli stessi avranno l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

P) ASSICURAZIONE PARZIALE (non valida per la forma Primo Rischio Assoluto)

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art 18) Oggetto dell'assicurazione

I - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione ed all'uso del fabbricato assicurato e delle relative pertinenze.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

La garanzia comprende, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

- a) spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentale di qualsiasi impianto;
- b) dalla caduta di antenne radio-televisive, purché installate in modo fisso e facenti parte di impianto centralizzato;
- c) dalla proprietà e dalla conduzione degli impianti interni ed esterni dell'esercizio, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili adibiti esclusivamente a servizio dell'esercizio stesso;
- d) dalla proprietà, conduzione ed ordinaria manutenzione dei locali adibiti all'esercizio;
- e) dalla proprietà di giardini, alberi, muri di cinta, strade private, attrezzature di pertinenza del fabbricato;
- f) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- g) dalla proprietà di giardini, alberi, muri di cinta, strade private, attrezzature di pertinenza del fabbricato;
- h) a cose di terzi a seguito di incendio che colpisca il fabbricato assicurato, con il limite del **30%** del massimale assicurato alla presente sezione di polizza;
- i) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza. La garanzia è prestata con lo scoperto del **10%** del danno con il minimo di **€ 500** (cinquecento) per sinistro ed il limite di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, di **€ 150.000** (centocinquantamila);
- l) da inquinamento dovuto alla perdita del combustibile ad uso di riscaldamento, esclusivamente a seguito di rottura accidentale dalla cisterna interrata. La garanzia è prestata con un massimale di **€ 100.000** (centomila) per sinistro e per anno assicurativo;
- m) dall'esercizio di bar, mense aziendali, nonché di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni conseguenti alla somministrazione ed allo smercio; qualora la gestione sia affidata a terzi, l'assicurazione vale a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente;

II - RC da proprietà di piante ed alberi

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di proprietario e per conto di chi spetta di alberi ad alto fusto, nonché di committente di lavori di potatura e/o abbattimento piante ed alberi, compresi quelli ad alto fusto.

Art 19) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- b) da caduta di neve o ghiaccio;
- c) da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali; da fuoriuscita d'acqua a cose ubicate in locali interrati e seminterrati adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali;
- d) dalla conduzione dei locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze;
- e) dall'esercizio di industrie, commerci, arti o professioni;

- f) da inquinamento fatto salvo quanto stabilito dall'art. 18, l, lettera f);
- g) da furto tentato furto;
- h) da incendio fatto salvo quanto stabilito dall'art. 18, l, lettera d);
- i) a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- J) derivanti da proprietà, detenzione o uso di armi in genere;
- k) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- l) da interruzione di attività commerciali, industriali, artigiane, agricole e di servizi fatto salvo quanto stabilito dall'art. 18, l, lettera e);
- m) derivanti da malattie professionali.

Art 20) Massimale assicurato

Il massimale assicurato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro.

Art 21) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nei paesi dell'Unione Europea, della Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art 22) Persone non considerate terzi

Ai fini dell'assicurazione RCT, non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i sub-appaltatori ed i relativi dipendenti della cui opera l'Assicurato si avvale;
- d) gli addetti dell'Assicurato o del Contraente che siano soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art 23) Valutazione del rischio

Il premio della presente sezione di polizza è stato determinato in base ai seguenti parametri:

- relativamente alla garanzia di cui all'art. 18, l, - RCT, in base al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato;

SEZIONE III - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

Norme che regolano l'assicurazione Furto, Rapina ed Estorsione

Art 24) RISCHI ASSICURATI

- 1) La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in modo, clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi con rottura o scasso.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

L'assicurazione è estesa alla:

- rapina dei beni assicurati, - come da definizione Contenuto - avvenuta nei locali che li contengono e indicati nella polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- estorsione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, suoi dipendenti, sia verso altre persone.
- violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere poste in atto all'interno dei locali indicati in polizza.
- furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verificano le seguenti circostanze:
 - il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Fermo quanto disposto dall'Art 45, l'assicurazione è prestata inoltre per:

- 2) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di **€ 5.000,00** entro il limite della somma assicurata.
- 3) i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina od estorsione consumati o tentati, fino ad un massimo di **€ 5.000,00** entro il limite della somma assicurata.
- 4) furto, rapina od estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, atto di terrorismo o di sabotaggio, con una franchigia di **€ 250,00** per sinistro fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per ogni singola ubicazione.
- 5) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, disegni e materiale meccanografico sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata;
- 6) le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto;
- 7) furto, rapina od estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata.
- 8) la Società riconosce inoltre, in caso di furto, rapina od estorsione indennizzabile a termini di polizza, un importo pari al 10% della somma liquidabile, quale danno indiretto per mancato utile - fermo restando quanto dall'art. 45;

Art 25) LIMITI DI INDENNIZZO PER L'ASSICURAZIONE FURTO

L'assicurazione, è prestata sugli enti di cui alla definizione "contenutor", con i seguenti limiti:

- **€ 5.000,00** per singolo oggetto relativamente a tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni (esclusi valori e preziosi);
- 10% della somma assicurata per il "contenuto" per valori e preziosi con il massimo di **€ 5.000,00**.

Art 26) ASSICURAZIONE PARZIALE

(Non valido per la forma a Primo Rischio Assoluto)

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art 27) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm. quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Qualora in caso di furto dovesse risultare che:

- 1) sia pure uno solo dei mezzi di protezione e chiusura presenti caratteristiche inferiori a quelle indicate; oppure:
- 2) l'introduzione nei locali avvenga forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato, ma venga accertato che altre chiusure non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Art 28) ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità limitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni e scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- f) alle cose contenute nelle eventuali vetrine o vetrinette ad uso mostra, anche fisse, non comunicanti con i locali che contengono le cose assicurate;
- g) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.

Relativamente a preziosi, titoli di credito, e denaro l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

Art 29) RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate e i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio. Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società la somma e i limiti potranno essere reintegrati negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7.

Art 30) RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art 31) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€ 20.000,00**.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art 32) DIRITTO DI SURROGAZIONE

Fermo il disposto dell'Art 1916 C.C. l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'indennizzo.

Art 33) ASSICURAZIONE A "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'assicurazione è prestata a «Primo rischio assoluto» cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 C.C.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE SINISTRI**SEZIONI I E III****Art 34) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalle Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti, o con il consenso, dei titolari dell'interesse assicurato.

Art 35) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto più è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 CC.;
- b) dare avviso alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 CC. Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:
- c) fare, nei cinque giorni successivi, relativamente a danno da incendio o furto ed in tutti i casi previsti dalla Legge, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna. Tale obbligo decade una volta trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art 36) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e menzognieri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art 37) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art 38) Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art 35
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'art 39;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 37 i risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza del caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati di cui ai punti 3) e 4) sono vincolati per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa

- salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art 39) Determinazione dei danni indennizzabili

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate — illese, danneggiate, sottratte o distrutte — avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **Fabbricato:** in quanto operante il criterio "valore a nuovo", si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.

Art 40) Limiti del valore a nuovo

Relativamente agli enti assicurati in base al criterio di stima a "valore a nuovo" resta inteso fra le Parti che in base al predetto criterio in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base al criterio di stima a "valore commerciale";

il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio del "valore a nuovo" ed il criterio del "valore commerciale" sarà effettuato dalla Società a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Nel caso in cui la riparazione, il rimpiazzo o la ricostruzione venissero effettuati oltre tale termine, la Società corrisponderà l'indennizzo con il solo criterio del "valore commerciale".

Art 41) Assicurazione parziale e regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata con le partite stesse, l'assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per ciascuna partita relativamente alla quale risulta l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, così come disposto dall'art. 1907 del CC..

Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale qualora la somma assicurata, maggiorata del 15%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto del presente articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 15% ed il valore suddetto.

Art 42) Anticipo dell'indennizzo

La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:

- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata del sinistro;
- il presumibile indennizzo non sia inferiore al 40% delle somme assicurate;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato, ovvero che l'istituto vincolatario abbia emesso liberatoria per la liquidazione;

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000 (cinquecentomila).

Art 43) Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art 44) Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempre ché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo di dare quietanza del pagamento alla Società a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

SEZIONE II**Art 45) Denuncia sinistro e obblighi relativi**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi fare seguito, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Il Contraente e/o l'Assicurato deve inoltre informare la Società delle procedure civili e penali contro di lui promosse ed astenersi da qualunque transazione e riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Se il Contraente e/o l'Assicurato omette di adempiere colposamente in tutto od in parte agli obblighi di cui sopra la Società ha diritto di ridurre il risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto.

Qualora l'omissione sia dolosa in tutto o in parte, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo.

Art 46) Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza per la garanzia RCT per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

Art 47) Clausola gestione

Si prende atto e si accetta espressamente che la gestione della presente Polizza viene effettuata dalla società Assigeco srl – con sede in Milano – Via C. Crivelli,26 – con commissione del 15% su premi imponibili. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto ad Assigeco; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato ad Assigeco si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta da Assigeco agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente agli Assicuratori o al Contraente. Il presente articolo resta immodificabile per l'intera durata contrattuale.

Art 48) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, civile e penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Fermo il disposto di cui all'art. 1917 C.C. sull'Assicurato per pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



ALL. 1bis)

“SCHEMA TECNICA DI RIFERIMENTO”**A. DESCRIZIONE**

Trattasi di edificio a più piani costruiti indicativamente ad inizio 1900 in uso all'Ente (proprietà demaniale), protetti da vincolo delle Belle Arti, siti in Roma in Via D. Lubin, 2 (di circa mq. 3.000 coperti + area verde di pertinenza con alberi ad alto fusto).

B. VALORI E SOMME DA ASSICURARE**Incendio**

- a) Valore Fabbricato pari a € 44.667.540,00
- b) Valore contenuto (arredi, corredi, attrezzature e merci) pari a € 600.000,00
- c) Valore apparecchiature elettroniche (Pc, CED, Server ed Impianti elettronici, Impianti speciali audio-video) pari a € 350.000,00

Furto

A primo rischio assoluto € 55.000,00

RCT

Massimale di € 2.500.000,00 unico.

